

PIEMONTE Sentenza 22 2010 Pensioni 09-02-2010

Sent. 22/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco,
quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell'art. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205,
all'udienza pubblica del 9 febbraio 2010

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 10.09.2009 al n. 18374 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso dal signor P. M., difeso dagli Avv.ti Carmine ed Antonio Pascucci del Foro di
Milano,

contro

Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), in
persona del legale rappresentante pro-tempore dando lettura del dispositivo e della
esposizione delle seguenti 'succinte' ragioni di

FATTO E DIRITTO

– 1 signor M. (Segretario Generale della Omissis, incaricato delle funzioni di Direttore
Generale e di Responsabile del Settore Affari Generali) chiede che ai fini della liquidazione
della pensione siano computati nella c.d. "quota A": 1) l'indennità percepita quale Direttore
Generale ex art. 44 CCNL 16.05.2001; 2) la maggiorazione della retribuzione di posizione

percepita ex art. 41, co. 4, del medesimo CCNL; 3) i compensi per la compartecipazione ai diritti di segreteria e rogito;

– uditi all’odierna udienza l’Avv. Carmine Pascucci per il ricorrente e il dott. Fiorenzo Prato per l’Inpdap, i quali hanno ampiamente dibattuto le questioni controverse, come da verbale;

– ritenuto, nel merito, ampiamente condivisibile e convincente l’orientamento da ultimo abbracciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 2/QM/2009, alle cui motivazioni può farsi integrale rinvio;

– ravvisata quindi l’infondatezza del ricorso con riguardo alle voci sopra indicate sub 1) e, a maggior ragione, sub 3) (anche alla luce delle difese svolte dall’Inpdap);

– così assorbite le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente nella considerazione, da un lato, che la sentenza delle Sezioni Riunite trova piena condivisione e spontanea adesione da parte di questo Giudice e, dall’altro lato, che la valutazione delle voci in questione nella quota B piuttosto che nella quota A di pensione non pare comunque irragionevole o contrastante con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

– ravvisata, all’opposto, anche in considerazione di quanto affermato nella citata sentenza n. 2/QM/2009, la fondatezza del capo di domanda relativo alla maggiorazione della retribuzione di posizione, trattandosi di emolumento senz’altro caratterizzato da fissità e continuità, sebbene parametrato alla concreta tipologia dell’ente secondo i criteri prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge;

– ritenuto, pertanto, che la pensione del ricorrente debba essere nuovamente liquidata dall’Inpdap, previa inclusione in “quota A” della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, con riconoscimento in favore del ricorrente dei conseguenti arretrati maggiorati di rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. (secondo i criteri enunciati in SS.RR., sent. 10/QM/2002);

– la reciproca soccombenza è motivo di compensazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte,

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente a vedersi inclusa nella c.d. “quota A”

di pensione l'intera retribuzione di posizione, con pagamento dei conseguenti arretrati e relativi accessori ex art. 429 c.p.c.. Spese compensate.

Così deciso in Torino il 9 febbraio 2010.

Il Giudice
(F.to Gerardo de Marco)

La presente sentenza è stata pronunciata all'udienza del 9 febbraio 2010 ai sensi dell'art 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritti, con deposito contestuale in Segreteria.

Torino, 9 febbraio 2010.

Il Segretario d'udienza
(F.to Marina Morra)

Pubblicata al n. 22 del 9 Febbraio 2010.

Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)